

COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)
AFFARI GENERALI

ORIGINALE

**** DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE ****

n. 47 del 06/03/2017

Oggetto

Zonizzazione sede Farmaceutica n.2 -

L'anno duemila diciassette il giorno 06 del mese di Marzo , alle ore 18,45 e in prosieguo nella solita sala delle adunanze , sita in via Piazza IV Novembre, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei sottosegnati componenti :

n	Cognome e nome	Presente	Assente
1	Dott. Gianni Colella -sindaco -	P	
2	Papa Salvatore -vicesindaco -	P	
3	Iovinella Valentina -assessore -		A
4	Marsilio Immacolata -assessore-	P	
5	Russo Anna -assessore-	P	

Totali presenti n. 4 Assenti n. 1

-Assume la presidenza il Sindaco : dott. Gianni Colella

-Partecipa il Segretario Comunale : Dott.ssa Noemi Spagna Musso incaricato della redazione del verbale

-Il Presidente , constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

PREMESSO che

- con decreto dirigenziale della Regione Campania – Assistenza Sanitaria Settore Farmaceutico - n. 89 del 19/07/10, per il Comune di Succivo veniva istituita la sede farmaceutica n.2 essendosi verificato un utile incremento demografico ed esistendo i presupposti e le condizioni ai sensi dell'art. 1 della L. nr. 475/1968, come modificato dalla L.n. 362/1991;
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 24 settembre 2010 veniva esercitato il diritto di prelazione della titolarità della II A sede farmaceutica ai sensi e per gli effetti degli art. 9 e 10 della Legge 475/68;
- Con diverse note, la Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale ha sollecitato al Comune l'adozione degli atti amministrativi finalizzati alla scelta del tipo di gestione del servizio di Farmacia Comunale, diffidando l'Ente a provvedere con nota pervenuta all'ente in data 30/04/2014 prot. 3048;
- con decreto dirigenziale n.143 del 29/07/2014, ha dichiarato la decadenza del comune dal diritto di prelazione per la II sede farmaceutica per non avere rispettato i termini della diffida ad adempiere gli atti necessari all'avvio della farmacia Comunale (120 gg. dalla ricezione della diffida);
- il comune, pertanto, conferiva mandato ad un legale per impugnare il D.D. sopra citato; a seguito dell'impugnazione, il TAR Campania Napoli, con ordinanza n. 1875/2014 del 7.11.2014 ha riconosciuto le ragioni del Comune, ordinando all'ente regionale di rideterminarsi con provvedimento motivato alla luce del dettato dell'art. 1, comma 193 della L.R. 16/2014;
- che con delibera di consiglio Comunale n.27 del 31 dicembre 2014 il comune di Succivo per la gestione della istituenda nuova Farmacia (II sede) aderiva al Consorzio Intercomunale per i Servizi Socio-sanitari (CISS);

CONSIDERATO che:

- con decreto dirigenziale della Regione Campania - Direzione Generale Tutela salute e coord.to del Sistema Sanitario Regionale – n.77 del 31/01/2017 si è preso atto della sentenza n. 2943/2016 con la quale il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso in appello richiesto dalla Regione per la riforma della sentenza TAR Campania, sez. V, n. 05753/2015 concernente la dichiarazione di decadenza dal diritto di prelazione esercitata sulla sede farmaceutica n. 2 del Comune di Succivo;
- la Regione Campania, con nota prot. n.0102613 del 13 febbraio 2017, acquisita al protocollo comunale in data 15.2.2017, dovendo procedere all'assegnazione della predetta sede ai candidati risultati idonei al concorso bandito con DD 13/2009, la cui fase di interpello è già avviata, ha chiesto al Comune di Succivo, di trasmettere entro 15 giorni il provvedimento relativo all'individuazione di una zona idonea dove prevedere l'ubicazione della II sede farmaceutica tenuto conto dei criteri rivolti ad assicurare un'equa distribuzione sul territorio come stabilito dall'art.11 DL n.1/2012 –conv. in Legge n.277/2012.
- che in base a tali criteri, ciascun comune, individua le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio, inviando i dati alla Regione,

RILEVATO che

- si è proceduto all'individuazione di una zona idonea dove prevedere l'ubicazione della II sede farmaceutica tenuto conto dei criteri rivolti ad assicurare un'equa distribuzione sul territorio come stabilito dall'art.11 DL n.1/2012 –conv. in Legge n.277/2012 così come riportato negli allegati alla presente deliberazione;

DATO ATTO che

- le suddette zone presentano i parametri richiesti dalla legge ed in particolare distano a più di 200 metri dalle farmacia più vicina e garantiscono un miglioramento nell'accessibilità al servizio farmaceutico per quei cittadini residenti in zone più decentrate del paese;

ACQUISITI

- Il parere dell'Ordine dei farmacisti della Provincia di Caserta, acquisito al protocollo del comune in data 02\03\17, n.1836;
- Il parere dell'ASL di Caserta acquisito al protocollo del comune in data 03\03\17 al n. 1875

RITENUTO di dovere provvedere in merito;

PROPONE

1. di approvare la proposta di zonizzazione allegata alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 11 del D.L. N. 1/2012–conv. in Legge n.277/2012.
2. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Giunta Regionale della Campania – Area Generale di Coordinamento Assistenza Sanitaria – Settore Farmaceutico, nonché all'ASL di Caserta ed all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Caserta;

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la su-estesa proposta; ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
- Acquisiti i pareri ex art. 49 del TUEL;
- Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- di approvare la proposta di zonizzazione allegata alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 11 del D.L. N. 1/2012–conv. in Legge n.277/2012.
- di trasmettere copia del presente provvedimento alla Giunta Regionale della Campania – Area Generale di Coordinamento Assistenza Sanitaria – Settore Farmaceutico, nonché all'ASL di Caserta ed all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Caserta;
- di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.



COMUNE DI SUCCIVO

Provincia di Caserta

Relazione sulla proposta di zonizzazione della II sede farmaceutica

Si è proceduto a rettificare la precedente proposta di zonizzazione per la sede della seconda farmacia per una più equa ripartizione delle zone comunali per la commercializzazione di beni e servizi farmaceutici così come stabilito dall'art.11 DL n.1/2012 –conv. in Legge n.277/2012.

Attualmente, infatti, nel territorio del Comune di Succivo è presente una sola farmacia localizzata in via Cadorna. Come si evince dalla planimetria allegata alla presente, la farmacia è localizzata al centro dell'agglomerato urbano e propone l'offerta di farmaci e servizi connessi al bacino demografico dell'intero paese.

Pur non potendo ripartire pedissequamente il territorio comunale, l'obiettivo primario di individuare la nuova zona per la sede della seconda farmacia tiene conto principalmente delle nuove aree residenziali senza trascurare le zone storiche del paese. Si rispettano così i criteri di giusta distribuzione demografica, delle distanze con la farmacia di via Cadorna e non ultimo, il rispetto del principio costituzionale e comunitario finalizzato a garantire la libertà dell'iniziativa economica ed a favorire lo sviluppo della concorrenza.

Tabella 1: Programmazione territoriale (zonizzazione) della localizzazione delle farmacie

	Zona 1 (Sede Farmacia di via Cadorna)	Zona 2 (Sede II Farmacia)
Popolazione residente	Popolazione residente	Popolazione residente
8.415	4.127	4.288



COMUNE DI SUCCIVO

Provincia di Caserta

Strade	ZONA 1: Corso Atella (da Via Virgilio a Corso Sicilia), Via Roma, Via Torino, Via Villa, Via Cadorna, Via C. Augusto, Via Verdi, Via Cilea, Via Doninzetti, Via Bellini, Via Puccini, Via Clanio, Via Cimarosa, Via Rossini, Via Marconi, Corso Sicilia, Via Milano, Via Perrotta (da Corso Sicilia a Via Fellini), Via De Nicola, Via Cicerone, Via Volturmo, Via Tinto (da Corso Sicilia a Via Fellini), Via Tevere, Via Venezia, Via Palermo, Via Trieste e Trento, Via Massimo Troisi, Via Firenze, Via Napoli, Via Mantova, Via Bologna, Via Genova, Via Matera, Via Cagliari, Via Perugia, Via Enna, Via Cosenza, Via Caserta, Via De Curtis, Via De Filippo, Via Fellini.	ZONA 2: Via Maria delle Grazie, Via Maisto, Via Ziello, Via Martiri Atellani, Via Pertini, Via F.lli Bandiera, Via Saragat, Corso Umberto I, Via Trivio del Castagno, Via Dei Mille, Via Mazzini, Via Cavour, Via Foscolo, Via Dante, Via Leopardi, Via Orazio, Via Petrarca, Via Virgilio, Corso Atella (da Via Martiri Atellani a Via Virgilio), Via Diaz, Via Risorgimento, Via Montegrappa, Via Cadorna (da Via XXIV Maggio a Via Risorgimento), Via P. Bencivenga, Via Costa, Via Chinnici, Via Terranova, Via Gen. Dalla Chiesa, Via Piave, Via Falcone, Via Borsellino, Via Livatino, Via XXIV Maggio, Via Teverolaccio, Via Murelle, Via Vittorio Veneto, Via Garcia Lorca, Via A. Tinto (da Via Fellini a Via Murelle), Via E. Perrotta (da Via De Filippo a Via Astragata).
--------	---	--

La zonizzazione del territorio comunale, così come proposta nella Tabella 1 è stata realizzata tenendo conto di specifici parametri: quello demografico, quello relativo alla distanza geografica dalla prima sede (in quanto la localizzazione della seconda sede farmaceutica sarà sicuramente ad una distanza maggiore dei 200 metri previsti dalla legge) e quello della viabilità di collegamento tra i vari agglomerati urbani di cui è composto il Comune come si evince dalla planimetria allegata.

Si è ritenuto, quindi, di procedere ad una zonizzazione elencando puntualmente anche le strade di ogni singola area che costituisce la potenziale e virtuale zona di pertinenza di una farmacia perché l'attribuzione di un bacino d'utenza non può basarsi solo sul parametro demografico, ma deve tenere conto anche di quello geografico.

E' evidente che questo tipo di programmazione territoriale comporta una stretta interconnessione demografica delle zone di pertinenza potenziale e virtuale di ciascuna delle farmacie. Tuttavia, riteniamo che questa interconnessione non costituisca una limitazione, ma al contrario risponde concretamente all'obiettivo di garantire una distribuzione del servizio equa e funzionale in quanto coincide con l'altro obiettivo voluto dalla legge, ossia la libertà dell'iniziativa economica, ivi compresa la libera scelta di localizzazione della sede della farmacia, pur nel rispetto dei limiti della zona individuata e delle distanze da altre sedi di farmacie. La scelta di localizzazione della sede nella zona 2 segue, pertanto, il criterio di massimizzare, almeno potenzialmente, la domanda



COMUNE DI SUCCIVO

Provincia di Caserta

scegliendo un'area in cui v'è carenza di offerta, di facile accesso e facilmente raggiungibili dalle nuove e recenti aree residenziali. L'edificazione di nuove aree residenziali nella zona 2 costituisce, infatti, un fattore rilevante per una corretta programmazione territoriale.

Questo tipo di scelta di localizzazione contribuisce ad una equa ripartizione del servizio nell'ambito del territorio comunale, in quanto orientandosi dove è maggiore la domanda ed è prevedibilmente maggiore l'afflusso degli utenti del servizio, di fatto si orienta verso il sito più idoneo a soddisfare l'esigenza dei residenti nella zona.

L'apertura e la localizzazione della seconda sede farmaceutica è giustificata dall'interesse pubblico di accesso al farmaco ed ai servizi connessi tenendo conto anche degli interessi privati di natura imprenditoriali.

Far cooperare gli interventi tesi al perseguimento di entrambi gli interessi, sia pubblici che privati, è la sfida colta da questa proposta di intervento di zonizzazione della dislocazione delle due farmacie operanti sul territorio comunale.

Succivo, 28/2/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-SUAP
(Arch. Raffaele Bonanno)